



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 107 DEL 06/08/2019**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA DA GIUSSANO E PIAZZETTA FARO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RANDOM" DEL 10/08/2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che il giorno 10 agosto 2019 la piazzetta Faro del Lido Jesolo sarà interessata dalla manifestazione denominata "Random", a seguito rinvio del 27/07/2019 per avverse condizioni atmosferiche;

Vista la richiesta Prot. n. 2019/56927 del 05/08/2019 della ditta Giubileo s.r.l. con sede in Jesolo via Roma Dx n° 120/D, con la quale chiede la proroga dell'ordinanza n. 98/2019 del 20/07/2019 che disciplinava la circolazione e la sosta dei veicoli in via da Giussano e piazzetta Faro, per il posizionamento di strutture e attrezzature necessarie e funzionali alle manifestazioni precitate;

Visto l'Ordinanza n° 98/2019 del 20/07/2019 di disciplina anche dell'evento in questione, che viene modificata ed integrata;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1 - 7 - 157 - 158 - 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme regolamentari

O R D I N A

1. che dalle ore 07,00 del 08/08/2019 alle ore 24,00 del 13/08/2019 sui lati sud ed ovest della piazzetta Faro, la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli stessi e spese a carico dei trasgressori, al fine di consentire l'occupazione della sede stradale - area parcheggio - con le strutture e le attrezzature necessarie e funzionali allo svolgimento della manifestazione in premessa citata;
2. che dalle ore 07,00 del 10/08/2019 alle ore 07,00 del 11/08/2019, su tutta la piazzetta Faro, la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli stessi e spese a carico dei trasgressori, al fine di consentire l'occupazione della sede stradale - area parcheggio - con le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione in premessa citata;
3. che dalle ore 17,00 del 10/08/2019 sino alle ore 01,00 del 11/08/2019, sulla via Da Giussano possa essere vietata la circolazione veicolare, eccetto residenti, frontisti, domicilianti, mezzi di soccorso, mezzi di polizia, veicoli diretti alle strutture del Camping International e/o alle darsene e pubblici esercizi ai quali si accede dalla strada interessata dal presente provvedimento e la sosta dei veicoli non sia consentita eccetto che per i veicoli delle forze di polizia e di soccorso;
4. al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dell'ingente quantità di pedoni previsti in uscita dall'area interessata all'evento musicale in oggetto, che dalle ore 23,30 del 10/08/2019 sino alle ore 00,30 del 11/08/2019, e comunque fino alla conclusione dello sfollamento del pubblico, sulla via Da Giussano la circolazione veicolare sia vietata, eccetto i mezzi di soccorso e di polizia e la sosta dei veicoli non sia consentita, eccetto che per i veicoli delle forze di polizia e i mezzi di soccorso;
5. che le occupazioni di cui al punto 1., consentano di mantenere sempre libera una corsia, di larghezza non inferiore a m. 3,50, per l'eventuale transito di mezzi di soccorso;

6. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92;

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.